

## DISEGNO DI LEGGE N. 120

<<Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020, cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale">>

## INDICE

- Art. 1 - *(Modifica del titolo della legge regionale 14/2015)*
- Art. 2 - *(Modifiche dell'articolo 1 della legge regionale 14/2015)*
- Art. 3 - *(Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 14/2015)*
- Art. 4 - *(Modifiche dell'articolo 3 della legge regionale 14/2015)*
- Art. 5 - *(Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale 14/2015)*
- Art. 6 - *(Modifiche dell'articolo 5 della legge regionale 14/2015)*
- Art. 7 - *(Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge regionale 14/2015)*
- Art. 8 - *(Norme finanziarie)*
- Art. 9 - *(Entrata in vigore)*

## DISEGNO DI LEGGE N. 120

<<Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020, cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale">>

**TESTO PRESENTATO DALLA GIUNTA REGIONALE**

<<Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020, cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale">>

**Art. 1**

*(Modifica del titolo della legge regionale 14/2015)*

1. Il titolo della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale), è sostituito dal seguente: <<Disposizioni di attuazione del Programma operativo regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma regionale obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR).>>.

**Art. 2**

*(Modifiche dell'articolo 1 della legge regionale 14/2015)*

1. La rubrica dell'articolo 1 della legge regionale 14/2015 è sostituita dalla seguente: <<(Fondo di finanziamento dei programmi regionali cofinanziati FESR)>>.

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14/2015 le parole: <<nonché degli interventi di cui all' articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), previsti dal Programma d'Azione Coesione 2014-2020 di cui al punto 2 "Programmi di Azione e Coesione" della delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 18 gennaio 2015, n. 10 (Definizione dei criteri di cofinanziamento

**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**

<<Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020, cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale">>

**Art. 1**

*(Modifica del titolo della legge regionale 14/2015)*

Identico

**Art. 2**

*(Modifiche dell'articolo 1 della legge regionale 14/2015)*

Identico

## DISEGNO DI LEGGE N. 120

<<Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020, cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale">>

pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi di cui all' art. 1, comma 242, della legge 147/2013 previsti nell'Accordo di Partenariato 2014-20),>> sono soppresse.

3. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14/2015 le parole <<Fondo POR FESR 2014 2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<Fondo di finanziamento dei programmi regionali cofinanziati dal FESR>>.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14/2015 è inserito il seguente:

<<1 bis. Per il finanziamento degli interventi previsti dal Programma regionale obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" FESR per il periodo 2021-2027, è utilizzato il Fondo di cui al comma 1.>>.

5. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 14/2015 è sostituito dal seguente:

<<2. Al Fondo affluiscono:

a) le risorse assegnate dall'Unione europea in base alla decisione della Commissione europea di approvazione dei programmi di cui ai commi 1 e 1 bis, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

b) le risorse appositamente assegnate dallo Stato ai programmi di cui ai commi 1 e 1 bis;

c) le risorse proprie che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a titolo di cofinanziamento regionale del piano finanziario complessivo dei programmi di cui ai commi 1 e 1 bis, a valere sul Fondo;

d) le risorse destinate dalla Regione alla costituzione di un parco progetti, da gestire con le medesime procedure previste per i programmi, finalizzato a garantire un volano finanziario per il pieno utilizzo delle risorse comunitarie e statali

Identico

## DISEGNO DI LEGGE N. 120

<<Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020, cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale">>

assegnate ai programmi di cui ai commi 1 e 1 bis;

Identico

e) Le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie, rimborsi o comunque destinate dalla Regione all'integrazione delle risorse previste dal piano finanziario dei programmi di cui ai commi 1 e 1 bis.>>.

6. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 14/2015 le parole <<dal Programma operativo>> sono sostituite dalle seguenti: <<dai programmi di cui ai commi 1 e 1 bis.>>.

Art. 3

(Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 14/2015)

Art. 3

(Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 14/2015)

1. La rubrica dell'articolo 2 della legge regionale 14/2015 è sostituita dalla seguente: <<(Cessazione del Fondo)>>.

Identico

Art. 4

(Modifiche dell'articolo 3 della legge regionale 14/2015)

Art. 4

(Modifiche dell'articolo 3 della legge regionale 14/2015)

1. La rubrica dell'articolo 3 della legge regionale 14/2015 è sostituita dalla seguente: <<(Modalità attuative dei programmi)>>.

Identico

2. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2015, e alla lettera c) del comma 1 del medesimo articolo, le parole <<del Programma operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei programmi di cui all'articolo 1>>.

3. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2015 le parole <<in coerenza con il Piano di rafforzamento amministrativo del Programma operativo,>> sono soppresse e alla fine del periodo è aggiunta la parola: <<interessati>>.

## DISEGNO DI LEGGE N. 120

<<Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020, cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale">>

## Art. 5

(Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale 14/2015)

1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della legge regionale 14/2015 le parole <<dal Programma operativo e dal Programma d'Azione Coesione 2014-2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<dai programmi di cui all'articolo 1>>.

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 14/2015 le parole: <<di cui all' articolo 3, comma 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE),>> sono soppresse.

3. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 14/2015 le parole <<dei lavori o alla realizzazione delle opere>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei lavori, forniture e servizi o alla realizzazione degli stessi>>.

4. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:

<<2 quater. Nella procedura di rendicontazione all'Unione europea e allo Stato dei programmi di cui all'articolo 1, la copertura delle rettifiche finanziarie sulle operazioni derivanti dall'applicazione della decisione della Commissione europea C(2019) 3452 del 14 maggio 2019 e conseguenti all'attuazione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea che rilevano la non conformità della normativa nazionale di recepimento delle direttive eurounitarie sugli appalti, è garantita dalla rendicontazione del parco progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), fatto salvo l'eventuale intervento di accollo dello Stato delle maggiori spese sostenute dai programmi.>>.

## Art. 5

(Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale 14/2015)

Identico

## DISEGNO DI LEGGE N. 120

<<Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020, cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale">>

## Art. 6

(Modifiche dell'articolo 5 della legge regionale 14/2015)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 14/2015 le parole <<dagli articoli 86 e 136 del regolamento (UE) n. 1303/2013, e il raggiungimento dei target intermedi definiti per la verifica di efficacia dell'attuazione di cui agli articoli 20, 21 e 22 del medesimo regolamento>> sono sostituite dalle seguenti: <<dal principio della sana gestione finanziaria e performance di cui al capo 7 del regolamento (UE) n. 1046/2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione>>.

2. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge regionale 14/2015 le parole <<del Programma operativo>> sono sostituite dalle seguenti: <<di un programma di cui all'articolo 1>>.

3. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 14/2015 le parole <<relativa ai Fondi strutturali per il periodo di programmazione 2014-2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<applicabile al programma>>.

## Art. 7

(Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge regionale 14/2015)

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 14/2015 è inserito il seguente:

<<Art. 7 bis

(Assegnazione di fondi regionali aggiuntivi)

1. Al fine di garantire un volano finanziario per il pieno utilizzo delle risorse comunitarie e statali assegnate al Programma regionale obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale per il periodo 2021-2027 e per accelerare la sua realizzazione nelle prime annualità, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse regionali aggiuntive pari a 7 milioni di euro destinate alla

## Art. 6

(Modifiche dell'articolo 5 della legge regionale 14/2015)

Identico

## Art. 7

(Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge regionale 14/2015)

Identico

## DISEGNO DI LEGGE N. 120

<<Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020, cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale">>

costituzione di un parco progetti da rendicontare nell'ambito del medesimo programma.

Identico

2. Le risorse di cui al comma 1 possono altresì essere utilizzate per sostenere le spese di progettazione inerenti gli interventi previsti nell'ambito del Programma regionale obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" FESR per il periodo 2021-2027.

3. Al fine di consentire un tempestivo avvio del Programma regionale obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" cofinanziato dal Fondo sociale europeo per il periodo 2021-2027, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse regionali aggiuntive pari a 7 milioni di euro destinate all'attivazione di nuovi programmi specifici da rendicontare nell'ambito del medesimo programma.

4. Al fine di garantire un volano finanziario per accelerare la spesa e il pieno utilizzo delle eventuali ulteriori risorse comunitarie che potrebbero essere assegnate con lo strumento React EU ai programmi operativi regionali obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" cofinanziati dal FESR e dal FSE per il periodo 2014-2020, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse regionali aggiuntive pari a 5.927.300,77 euro di cui 3.360.000 euro per il programma operativo regionale cofinanziato dal FESR e 2.567.300,77 euro per il programma operativo regionale cofinanziato dal FSE, destinate alla costituzione di un parco progetti da rendicontare nell'ambito dei medesimi programmi o, in alternativa, sui programmi regionali obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" cofinanziati dal FESR e dal FSE per il periodo 2021-2027 con la medesima ripartizione.

5. Nelle more dell'approvazione delle disposizioni regolamentari comunitarie in materia di politica di coesione per la programmazione 2021-2027 comprensiva degli strumenti previsti da Next Generation EU, le

## DISEGNO DI LEGGE N. 120

<<Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020, cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale">>

risorse di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono utilizzate con le modalità previste nella programmazione dei Fondi strutturali e di investimento dell'Unione europea 2014-2020.>>.

Art. 8  
(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dal comma 2 quater dell'articolo 4 della legge regionale 14/2015, come aggiunto dal comma 4 dell'articolo 5, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni **2020-2022**. (S/ )

2. Per le finalità previste dal comma 1 dell'articolo 7 bis della legge regionale 14/2015, come introdotto dall'articolo 7, comma 1 è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno **2020** a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni **2020-2022**. (NI S/ )

3. Per le finalità previste dal comma 3 dell'articolo 7 bis della legge regionale 14/2015, come introdotto dall'articolo 7, comma 1 è autorizzata la spesa di 4.500.000 euro per l'anno **2020** a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni **2020-2022**. (NI S/ )

4. Per le finalità previste dal comma 3 dell'articolo 7 bis della legge regionale 14/2015, come introdotto dall'articolo 7, comma 1 è autorizzata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno

Identico

Art. 8  
(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dal comma 2 quater dell'articolo 4 della legge regionale 14/2015, come aggiunto dal comma 4 dell'articolo 5, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni **2021-2023**. (S/**10094**)

2. Per le finalità previste dal comma 1 dell'articolo 7 bis della legge regionale 14/2015, come introdotto dall'articolo 7, comma 1 è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno **2021** a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni **2021-2023**. (NI S/**10094**)

3. Per le finalità previste dal comma 3 dell'articolo 7 bis della legge regionale 14/2015, come introdotto dall'articolo 7, comma 1 è autorizzata la spesa di 4.500.000 euro per l'anno **2021** a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni **2021-2023**. (NI S/**10095**)

4. Per le finalità previste dal comma 3 dell'articolo 7 bis della legge regionale 14/2015, come introdotto dall'articolo 7, comma 1 è autorizzata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno



## DISEGNO DI LEGGE N. 120

<<Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020, cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale">>

**2020** a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni **2020-2022**. (NI S/ )

5. Per le finalità previste dal comma 4 dell'articolo 7 bis della legge regionale 14/2015, come introdotto dall'articolo 7, comma 1 è autorizzata la spesa di 3.360.000 euro per l'anno **2020** a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni **2020-2022**. (NI S/ )

6. Per le finalità previste dal comma 4 dell'articolo 7 bis della legge regionale 14/2015, come introdotto dall'articolo 7, comma 1 è autorizzata la spesa di 2.567.300,77 euro per l'anno **2020** a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni **2020-2022**. (NI S/ )

7. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede per l'anno **2020** mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni **2020-2022**. (S/9601)

**2021** a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni **2021-2023**. (NI S/10096)

5. Per le finalità previste dal comma 4 dell'articolo 7 bis della legge regionale 14/2015, come introdotto dall'articolo 7, comma 1 è autorizzata la spesa di 3.360.000 euro per l'anno **2021** a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni **2021-2023**. (NI S/10097)

6. Per le finalità previste dal comma 4 dell'articolo 7 bis della legge regionale 14/2015, come introdotto dall'articolo 7, comma 1 è autorizzata la spesa di 2.567.300,77 euro per l'anno **2021** a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni **2021-2023**. (NI S/10098)

7. Agli oneri derivanti dal **disposto di cui** al comma 2 si provvede per l'anno **2021** mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni **2021-2023**. **Detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2020 e accantonata, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).** (S/9601)

## DISEGNO DI LEGGE N. 120

<<Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020, cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale">>

8. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede per l'anno **2020** mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni **2020-2022**. (S/9603)

9. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede per l'anno **2020** mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni **2020-2022**. (S/9603)

10. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede per l'anno **2020** mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni **2020-2022**. (S/9601)

11. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede per l'anno **2020** mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni **2020-2022**. (S/9603)

8. Agli oneri derivanti dal **disposto di cui al** comma 3 si provvede per l'anno **2021** mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni **2021-2023**. **Detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2020 e accantonata, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 118/2011.** (S/9603)

9. Agli oneri derivanti dal **disposto di cui al** comma 4 si provvede per l'anno **2021** mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni **2021-2023**. **Detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2020 e accantonata, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 118/2011.** (S/9603)

10. Agli oneri derivanti dal **disposto di cui al** comma 5 si provvede per l'anno **2021** mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni **2021-2023**. **Detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2020 e accantonata, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 118/2011.** (S/9601)

11. Agli oneri derivanti dal **disposto di cui al** comma 6 si provvede per l'anno **2021** mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni **2021-2023**. **Detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2020 e accantonata, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 118/2011.** (S/9603)

## DISEGNO DI LEGGE N. 120

<<Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020, cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale">>

Art. 9  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 9  
(Entrata in vigore)

Identico